

Risparmio energetico – Nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate

25 Settembre 2013

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la nuova Guida «**Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico**», aggiornata al mese di settembre 2013, che riepiloga le ultime novità relative all'applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prorogata e "potenziata" al 65% dal D.L. 63/2013.

In particolare, la **Guida** dell'Agenzia delle Entrate **conferma**^[1]:

- la **proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti** (cd. "55%"), **nella misura del 65%** per le **spese** sostenute^[2]:
- **dal 6 giugno al 31 dicembre 2013**, per gli **interventi su singole unità immobiliari**;
- **dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014** per gli **interventi relativi a parti comuni condominiali** degli edifici (artt.1117 e 1117-bis Cod. civ.) che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- l'**applicabilità del beneficio** per tutti gli **interventi già agevolati**^[3], ivi compresi quelli relativi, alla sostituzione di:
 - impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
 - scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria^[4].

Per tali interventi, vengono confermati i chiarimenti della C.M. 29/E/2013^[5] secondo cui sono **agevolabili le spese sostenute dal 6 giugno 2013** (data di entrata in vigore del D.L. 63/2013) e non dal 4 agosto (entrata in vigore della legge di conversione 90/2013);

- i **riferimenti temporali** ai fini dell'applicabilità del "65%" **a seconda del soggetto** che **esegue gli interventi**:
- per le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, conta il **momento dell'effettivo pagamento** (data del bonifico) delle spese sostenute (criterio di cassa), indipendentemente dalla data di inizio degli interventi agevolabili;
- per le **imprese individuali**, le **società** e gli **enti commerciali**, si deve avere riguardo alla **data di ultimazione degli interventi** cui le spese si riferiscono (criterio di competenza), non rilevando il momento dell'effettivo pagamento delle spese, né quello di inizio dei lavori.

Tali indicazioni servono per individuare correttamente sia il momento di decorrenza dell'agevolazione potenziata al 65% (termine iniziale, 6 giugno 2013), sia il termine finale entro cui sostenere le spese (31 dicembre 2013 o 30 giugno 2014 per i cd. "lavori condominiali");

- dal **1° gennaio 2014 (ovvero dal 1° luglio 2014**, per i cd. "lavori condominiali"), l'**applicabilità**, per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, della **detrazione IRPEF del "36%"**^[6], in luogo del "65%".

In sostanza, dal 1° gennaio 2014, in assenza di ulteriori proroghe, per gli interventi di riqualificazione energetica si potrà fruire della detrazione IRPEF del 36%, con le modalità applicative stabilite per quest'ultima (agevolazione ammessa per i soli soggetti IRPEF limitatamente agli immobili residenziali e nel limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare).

[1] [Cfr. ANCE “Efficienza energetica” - Convertito in legge il D.L. 63/2013” - ID n.12705 del 28 agosto 2013](#) e l'art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

^[2] Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 55%.

^[3] Si ricorda, in sintesi, che si tratta degli interventi di “riqualificazione energetica globale”, ovvero sull'involucro dell'edificio (strutture opache orizzontali e verticali dell'edificio, sostituzione di finestre comprensive di infissi), di installazione di pannelli solari e degli interventi volti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con strutture più efficienti dal punto di vista energetico (art.1, co.344-347, legge 296/2006).

[4] Nel testo originario del D.L. 63/2013 (prima della conversione in legge), tali interventi erano stati esclusi dalla proroga del beneficio.

^[5] [Cfr. ANCE “Detrazioni fiscali - Chiarimenti della C.M. 29/E del 18 settembre 2013” ID n. 13016 del 20 settembre 2013.](#)

[6] Cfr. Art. 16-bis, comma 1, lett. h, del D.P.R. 917/1986 - TUIR. Al riguardo, si ricorda che il potenziamento della detrazione in misura pari al 50% opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 (art.16 del D.L. 63/2013).